This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

K K T
2535
S92
S36
1836
MAIN

UC-NRLF
B 3 754 735

USTIZIA IMPROVIDEZZA

L MODERNO

... COSTITUZIONALE
DELLA SPAGNA

OPUSCOLO

L BALÌ COSIMO ANDREA SANMINIATELLI

MARZO 1836.

FOSSOMBRONE

SI E LANA STAMP. VESCOVILI E COMUNALI

1836.

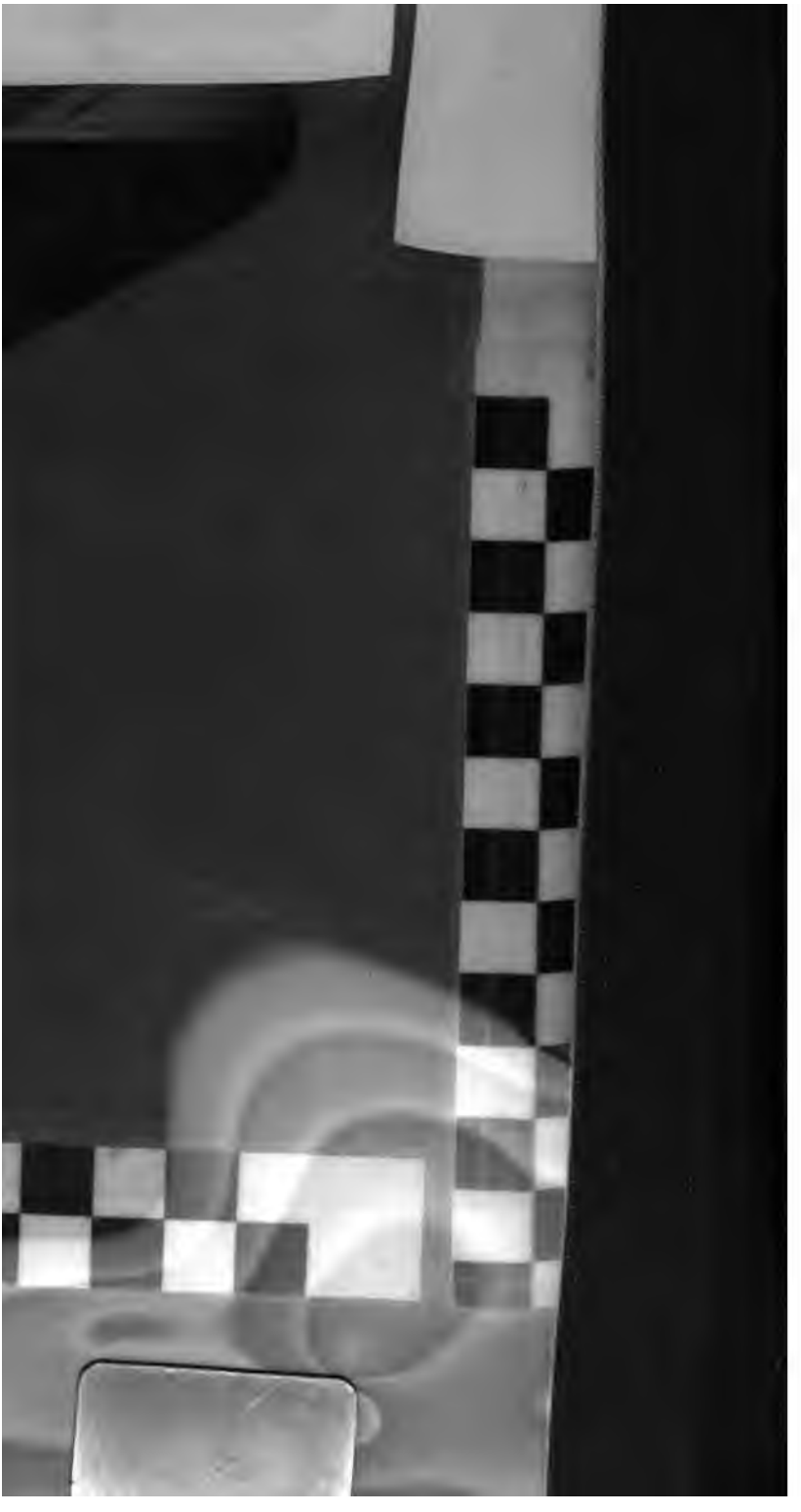

Pam
2/2/4

INVALIDITÀ INGIUSTIZIA IMPROVIDEZZA

DEL MODERNO

STATUTO COSTITUZIONALE

DELLA SPAGNA

OPUSCOLO

DEL BALÌ COSIMO ANDREA SANMINIATELLI

MARZO 1836.

FOSSOMBRONE

PER ROSSI E LANA STAMP. VESCOVILI E COMUNALI

1836.

HARVARD COLLEGE LIBRARY
H. NELSON GAY
HAM
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931

KKT2535
S92S36
1836
MAIN

INVALIDITA' INGIUSTIZIA IMPROVIDEZZA

DEL

MODERNO STATUTO COSTITUZIONALE

DELLA SPAGNA

OPUSCOLO

Del Bali Cosimo Andrea Sanminiatelli

MARZO 1836.

INTRODUZIONE.

Non solo lo Statuto moderno, costituzionale preteso, della Spagna è invalido, ingiusto, improvido perchè il potere che lo creò, lo sanzionò, lo promulgò era ed è illegittimo, usurpatore, prepotente, in quantochè l' abrogazione della legge Salica per cui esso materialmente esiste, fu invalida, ingiusta, improvida, come, coll' eco di tutti i pubblicisti dell' Europa e col corteggio posteriore di tanti moderni scritti, dimostrammo fin dalla morte dell' illanguidito e tradito Re Ferdinando VII. in un nostro apposito opuscolo stampato nell' ottobre 1833; Ma di più, tale Statuto, preteso costituzionale, è, e stato sarebbe mai sempre invalido, ingiusto, improvido quando anche l' abrogazione della legge Salica stata fosse validissima, giustissima, provi-

dissima. Sì, quando anche Ferdinando VII. avesse potuto abrogare, di suo pieno diritto, la legge Salica in Spagna, quando anche la pretesa Reggente fosse la reggente legale, Isabella, pretesa, II., potesse considerarsi pella vera e legittima sovrana delle Spagne e dell' Indie, ed il Re Carlo V. per un principe sedizioso ed usurpatore; pure nondimeno lo Statuto attuale promulgato a Madrid non cesserebbe d' essere invalido, ingiusto, improvido. Ecco cosa ci proponiamo, sebbene in succinto, di dimostrare in faccia all' Europa ed al mondo intiero in un momento in cui la crisi strepitosa di Spagna è prossima allo sviluppo suo pieno e completo, sviluppo, che avvenuto in un modo o in un altro, deve decidere dei futuri destini dei popoli, e dei re, dell' ordine e dell' anarchia, dei vantaggi e dei danni di quella pace effimera, pericolosa, superficiale, impossibile, che i Governi legittimi si sforzano di conservare, spaventati dal gigante fantastico della rivoluzione, e forse traditi da coloro stessi che esser ne dovrebbono le colonne le più inconcusse. Nel proporci quindi tal dimostrazione noi pensiamo di smascherare e pubblicare semprepiù quali fossero i fini esecrabili della setta rovesciando la legge Salica. Vedremo che non lo zelo nazionale per ritornare all' antic' ordine di regale successione in Spagna, non l' attaccamento alla figlia del loro ultimo re, o simpatia ossequiosa alla vedova regina, non fedeltà scrupolosa pell' ultime sovrane disposizioni in proposito del detto tradito monarca, non vizii e difetti conosciuti e deplorati del pretendente legittimo furono i motivi che animarono i settarii spagnuoli a procurare, di concerto cogli esteri rivoluzionarii, l' abrogazione della legge Salica. L' analisi dell' origine e del disposto del moderno Statuto dimostrerà tuttociò ad evidenza. Statuto che, quando anche fosse vero che Ferdinando VII, morisse nell' opinione del suo diritto ad abrogare la legge Salica, non avrebbe mai ideato non che accordato, e molto meno supposto che la di lui consorte, divenuta reggente, sanzionato lo avesse a danno e detrimento dei diritti sovrani della di

lui figlia e dinastia, ed a fomite e sviluppo di quelle esecrabili massime settario-rivoluzionarie, di cui esso era stato più volte la vittima, che in ogni tempo detestò, e di cui avea, pochi anni avanti coll' aiuto della Francia legittima, gloriosamente trionfato con piena loro sconfitta, e fra gli applausi cordialissimi di tutti i suoi sudditi, radicalmente cattolici e monarchici.

Deh! se il monarca spagnuolo potesse risorgere e contemplare al dì d' oggi le conseguenze fatalissime dell' abrogazione della legge Salica, oh! qual sarebbe il suo pentimento, oh! come si convincerebbe dell' ingiustizia lampante del suo sovversivo decreto, oh! come rifletterebbe che i castighi, le rovine, le desolazioni non tardano a punire le ingiustizie, commesse in ispecie, dai rappresentanti d' Iddio sulla terra!! Chi sa che pur troppo tali riflessi non siano per esso lui eterni ed irreparabili !!!..... Filosofi di *moda* vantatevi pure di aver fatto morire, da filosofo par vostro, uno dei più pii e cristiani monarchi, il re per antonomasia cattolico, schernite pure i dubbii affannosi che ci lacerano sul conto della sua eterna salute, gioite, tripudiate del martirio recente dei figli intrepidi e non degeneri d' Ignazio, di Domenico, di Francesco, esultate, da stupidi e vili, della morte del gran capitano di Navarra, magnificate lo spoglio e l' assassinio del patrimonio della Chiesa e dei poveri decretato dal sacrilego ed improvvidissimo governo intruso di Madrid, fate pompa delle crudeltà inaudite e straordinariamente feroci dei di lui satelliti armati, e dei filibustieri bestialissimi che lo sussidiano, ma pensate che il legittimo monarca della Spagna saprà vendicare, col trionfo della fede cattolica, tanto sangue, tante vittime innocenti, saprà depurare la sua eroica nazione da voi che siete i ministri di Satanasso, la feccia dell' empietà, l' esecrazione d' Iddio e degli uomini. Ecco a quali eccessi ha guidato la lacerata Spagna l' odierno Statuto costituzionale. Noi adunque che questi previddimo appena morto il re Ferdinando VII., e descrivemmo nel nostro opuscolo contro l' abrogazione della legge Salica; noi di più che in al-

tro nostro scritto dell'anno seguente presagimmo, in mezzo a mille contradizioni e persecuzioni, le vittorie portentose dell'immortale Carlo V.; noi che ci prepariamo, spargendo lagrime anticipate di tenerezza e di esultanza, a descrivere e celebrare l'esito definitivo delle medesime col di lui ingresso trionfante a Madrid, giudichiamo bene impiegato quest'intervallo di tempo a dimostrare quanto ci siamo proposti.

Coll'istessa divisione pertanto della materia con cui ai dimostró invalida, ingiusta, improvida l'abrogazione della legge Salica, Noi dimostreremo invalido, ingiusto, improvido l'odierno Statuto costituzionale. Dimostreremo, che quando anche la detta abrogazione stata fosse validissima l'odierno Statuto è invalido considerando l'origine ed i motivi del suo stabilimento in Spagna. Che quando anche la detta abrogazione stata fosse giustissima, l'odierno Statuto è ingiusto riflettendo ai diritti del monarca da esso manomessi, ed alla sovversione delle leggi fondamentali della Spagna. Che quando anche la detta abrogazione stata fosse providissima, l'odierno Statuto è improvido pensando all'epoca della sua creazione ed alle manovre settarie che la procurarono. Tale è l'ordine del nostro scritto, che consacriamo, al solito, al disinganno degl'illusi, ed a sempre maggiore confusione dell'infame setta e dell'infernale sua *propaganda*.

CAPITOLO I.

L'odierno Statuto è invalido considerando l'origine ed i motivi del suo stabilimento in Spagna.

Muore il re Ferdinando VII. dopo avere, con decreto di sua sola autorità, abolita la legge Salica in Spagna. In forza di questo decreto si ripristina l'antico modo di succedere al trono di Spagna. Una riunione, più comica che costituzionale, delle Cortes senza approvare esplicitamente il decreto implicitamente lo convalida prestando il giuramento all'erede presuntivo della

corona nell' ordine contrario al disposto della legge Salica. Le Cortes, comunque riunite in simile circostanza, si limitano a quest' atto senzachè venga loro proposta altra legge fondamentale da variare correggere o aggiungere a quelle che, da secoli, costituiscono la natura ed il carattere del governo Spagnuolo. Le Cortes si sciolgono, ed il re Ferdinando VII. muore di lì a pochi giorni. Il re Ferdinando VII. muore d' altronde nel possesso dei suoi regali inalienabili diritti, che avea gloriosamente sostenuti e difesi nella restaurazione del 1814, e pari modo, ricuperati dopo la ribellione del 1821. La costituzione, così detta del 1812, non denota inoltre in Spagna che il simbolo del tradimento, non viene riguardata dal pieno della nazione che qual' opera faziosa, assurda ed anarchica. La vedova regina intanto assume, secondo le leggi fondamentali della Spagna, le redini del governo colle qualità di reggente pella sua figlia primogenita che si trova negli anni più della puerizia che dell' infanzia. Un consiglio di reggenza è creato, quale, presieduto dalla reggente, conferma i ministri e gli impiegati tutti in servizio alla morte del re. La reggente, circondata dal suo consiglio, si annunzia nella sua qualità al popolo spagnuolo, dichiara di governare in nome e pei diritti della di lei figlia primogenita Isabella II. ascesa al trono pella morte del padre suo il re Ferdinando VII., ed in seguito dell' abrogazione da esso operata della legge Salica. Protesta ancora nel detto proclama che, fedele ai suoi doveri e conoscendo i limiti delle sue attribuzioni di reggente, secondando, di più, i desiderii espressi morendo dal re suo sposo e sovrano bene amato porrà tutto il suo impegno e la sua gloria a far fiorire la religione cattolica unica vera, unica santa, unica nazionale in Spagna; a conservare intatto il deposito governativo ricevuto per deporlo poi illeso ed intiero nelle mani della nuova regina quando sia giunta all' età prescritta dalle leggi, onde governare da se stessa. Questo proclama è segnato dell' ottobre 1833. pochi giorni dopo la morte del re Ferdinando VII. Ritengano adunque bene a memoria i nostri lettori,

che la regina Cristina reggente in questo suo primo atto governativo protesta e promette in virtù dei suoi doveri e dei desiderii del defonto suo sposo, che il governo della Spagna procederà sarà animato nel periodo della reggenza dall' istesso moto azione e sotto l' impero degli stessi principii che lo dirigevano vivente il re Ferdinando VII. Sembra di fatti che le intenzioni della regina reggente, del suo consiglio di reggenza, e del suo ministero, di cui erano principali sostegni Zea Bermudez e Burgos, fossero sincere, e che altro ostacolo nel loro compimento non riscontrerebbero che per comprimere l' insurrezione nelle provincie Basche, quale andava ogni giorno aumentandosi, mentre ogni giorno sempre più comparivano evidenti a quei popoli fedeli e monarchici i diritti inalienabili e legittimi di Carlo V., la prepotenza ed assurdità della abrogazione della legge Salica, e le manovre settarie che l' aveano estorta e carpita all' illanguidito e tradito monarca.

L' Europa legittima scandagliando e conoscendo purtroppo la profondità della voragine rivoluzionaria ed anarchica che presentava la posizione della Spagna, non ardiva però dichiararsi apertamente contro un atto, comunque fosse, di un re legittimo, voleva prendere consiglio dal tempo, conoscere le vere disposizioni del popolo spagnuolo, attraverso l' attitudine guerriera delle provincie Basche, vedere i mezzi conciliatorii ed energici pure che avrebbe usati ed impiegati il governo della reggente soccorso dalle risorse strategico-politiche militari del ministro Zea Bermudez, di cui si nutriva gran stima nei gabinetti legittimi, e se in ultima analisi, l' Europa legittima aveva giudicato nei suoi alti pensieri di riconoscere, materialmente ed in solo fatto, in Francia un governo sorto dal rovescio d' un re e di una dinastia legittima pella forza brutale di una congiura rivoluzionaria, tantomeno osava opporsi all' andamento di un governo emanante da una legge in apparenza legittima, sebbene in sostanza influenzata da quello stesso spirito rivoluzionario, di cui la rivoluzione francese del luglio e la riforma inglese erano i principali motori.

E' vero che tale cautela eccessiva, o se si vuole assoluta paura, dei gabinetti legittimi stava in aperta contradizione coi loro diritti e vantaggi i più decisi e luminosi. Anche a parte i pericoli urgenti delle manovre settarie, il trattato celebre di Utrech per cui l'installazione della legge Salica era divenuta uno dei canoni più venerabili del diritto pubblico Europeo, reclamava i loro sforzi contro l'abolizione della medesima. Anche in un'epoca la meno simpatica pelle rivoluzioni, anche supponendo che Ferdinando VII. avesse agito, abolendola, di suo pieno volere senza la benchè menoma influenza, non per questo danni sommi e pericoli non si andavano incontrando pell'equilibrio dell'Europa, pella sicurezza e la dignità di tutti i troni e di tutti i governi coll'abrogazione di questa classica legge, che sola potè ridonare la pace all'Europa stessa in armi ed in fuoco all'epoca della successione vacante al trono di Spagna. Sembrava pertanto che i governi legittimi avessero subito e di fronte dovuto opporsi a sì strano cangiamento dinastico del trono spagnuolo. Ma ciò non accadde, ed il sincero potente motivo tuttora *manet alta mente repositum*. Nondimeno il nuovo ordine di successione dinastica dopo la morte di Ferdinando VII. non fu riconosciuto dai monarchi di Austria, di Russia e di Prussia e da altri pure, fu protestato contro da quello delle due Sicilie, e la premura rivoluzionaria in di lui favore della Francia, dell'Inghilterra e del Portogallo non potè scuotere le risoluzioni di neutralità dei detti gabinetti legittimi, ai quali si unì, anche in vista degli interessi religiosi di già compromessi, il sommo Pontefice romano. Gli ambasciatori bensì delle tre potenze dette del nord restarono a Madrid, ma senza carattere diplomatico, e solo se ne allontanarono dopo la caduta del ministero Zea, qual caduta presagì il progresso della rivoluzione in Spagna, e l'impossibilità nella regina reggente d'arrestarla e contenerla.

Cadde il ministero Zea per l'urto impetuoso dei settario-rivoluzionarii impazienti e decisi di realizzare

dello statuto stesso; e chiudere il presente capitolo che abbiamo destinato a dimostrarla. Ma la dimostrazione non avrebbe così che la parte istorica, e le mancherebbe la parte logica che deve nascere ed appoggiarsi sull' applicazione dei principii della scienza politica positiva e di gius pubblico e naturale. Le mancherebbero inoltre le risposte all' obiezioni capziose e sofistiche che potrebbero contro noi affacciarsi nel relativo della congruità dell' applicazione di simili principii. Che però noi non vogliamo riguardare la parte istorica che come premessa semplice di fatto, e passiamo a dimostrare razionalmente il nostro assunto. Noi diciamo adunque e sosteniamo, che il moderno statuto preteso costituzionale di Spagna è invalido, quando anche validissima stata fosse l' abrogazione della legge Salica. Valida non può essere in astratto una cosa se valido non fu ciò che la produsse. Valido adunque non può essere in concreto lo statuto se il potere che lo creò lo sanzionò non era valido a produrlo. Perchè il potere che lo creò lo sanzionò fosse valido a produrle conveniva che godesse la potestà sovrana legislativa. Non serve. Conveniva che godesse non solo la potestà sovrana legislativa ordinaria, cioè costituita, ma di più la potestà conveniva che godesse sovrana legislativa straordinaria, cioè costituente, giacchè lo statuto di che si tratta è una legge organica straordinaria fondamentale costituente. La differenza rimarcabile che intercede fra la potestà ordinaria legislativa costituita, e la potestà straordinaria legislativa costituente consiste, che la prima dà la facoltà di crearę delle leggi delle quali emana il diritto; da una legge originaria fondamentale, la seconda crea, per dir così, il diritto di essere legislatori senza però poter distruggere in seguito quella legge che ha accordato simile diritto se non a costo di perder quella potestà legislativa secondaria che essa vi aveva concesso, di cui vi aveva investito. In sostanza la potestà legislativa costituente forma il pieno diritto legislativo, la costituita designa un diritto imperfetto, semipieno, limitato dal primo. L' una e l' altra, la prima come principio, la seconda come conseguenza ema-

mano originariamente da Iddio, perchè sovrano legislatore nel rigore del termine non è che Iddio, perchè esso è Iddio è creatore, e gli uomini tutti non sono che esseri creati. Questa originaria derivazione della sovranità da Iddio è ciò che noi abbiamo sempre sostenuto e difeso, e che si è estesamente sviluppato nel nostro ultimo opuscolo sulla *Costituzione* Applichiamo ora le teorie al caso nostro. Ferdinando VII. morì nel pieno avito esercizio e diritto della sovranità legislativa costituita. La legge Salica e le altre leggi fondamentali costituenti la monarchia spagnuola erano quelle sole che esso non poteva alterare, e moltomeno abrogare, e moltomeno ad esse aggiungere altre nuove senza il consenso delle Cortes del regno riunite nelle antiche loro forme e modi costituzionali. Così avea giurato in faccia a Iddio, originario ed unico sovrano, ed in faccia pure al popolo spagnuolo nell' atto della sua assunzione al trono delle Spagne e dell' Indie. Di più, per quello che riguarda la legge Salica, esso abolendola aboliva quell' unico diritto per cui egli ed i suoi discendenti in linea retta e collaterale erano riconosciuti per monarchi di Spagna. Ma fingiamo, come ci siamo proposti, che la legge Salica non fosse mai esistita nella Spagna, o che Ferdinando VII. avesse potuto abrogarla, e proseguiamo a dedurre le conseguenze dai dati premessi. Se dunque Ferdinando VII. non poteva alterare abrogare ed aggiungere leggi fondamentali nella Spagna, non lo avrebbe potuto, a pari, la di lui figlia primogenita divenuta maggiore, e succeduta nei di lui diritti sovrani. Lo statuto adunque moderno, avendo tutti i caratteri di legge fondamentale costituente, non potea essere accordato e sanzionato nè da esso nè dai suoi discendenti senza il consenso delle Cortes ec. ec. Se non poteva essere accordato nè da esso nè dai suoi discendenti senza il consenso ec. molto meno lo poteva essere da Maria Cristina regina reggente, a chi mancava non solo la potestà legislativa costituente, ma di più la potestà legislativa costituita, e le mancavano ambedue giusto appunto perchè era reggente e non sovrana, e perchè, come reggente,

le sue attribuzioni non si estendevano di natura loro, ed anche secondo il proclama da noi mentovato, che a semplicemente conservare ed esercitare i diritti sovrani di sua figlia, nel modo e nell' entità precisa con cui li avea ricevuti in deposito dal defonto re suo sposo. Maria Cristina non poteva creare che dei decreti delle ordinanze per fare eseguire le leggi esistenti alla morte di Ferdinando VII., ma non creare leggi nuove nè come sovrana costituita, e molto meno come sovrana costituente. Lo statuto adunque moderno di Spagna, che ha tutti i caratteri di legge fondamentale costituente, non poteva emanare dall' autorità di Maria Cristina. Dunque è invalido, perchè colei che lo creò non avea diritto a produrlo, a sanzionarlo, dunque esso è una legge a cui manca il legislatore ed in senso costituito ed in senso costituente, è una legge che conviene a tutti gli effetti riguardare, valutare come non avvenuta, è una legge che non è legge, è un atto arbitrario prepotente usurpatore dell' autorità legittima, e se è tale sono arbitrarie prepotenti usurpatrici invalide illegittime tutte le conseguenze mediate ed immediate, religiose politiche civili, di gius pubblico di gius naturale che ponno da esso essere emanate in Spagna nei rapporti fra la Chiese e lo Stato, fra sovrano e suddito, fra nobile ed ignobile, fra cittadino e cittadino, e nei rapporti diplomatici fra nazione e nazione, fra la Spagna, cioè, e le altre nazioni civilizzate del mondo intiero. Il nostro assunto sembra adunque dimostrato, e sembra che possiamo quindi stabilire ed asserire, che lo statuto moderno costituzionale di Spagna è pienamente e radicalmente invalido. Se è invalido lo statuto, Maria Cristina è un' usurpatrice dei diritti sovrani dei monarchi spagnuoli, è un' usurpatrice ancora dei diritti delle Cortes nazionali del regno, ha tradito il deposito di sua figlia e sovrana, e se, di più, un atto invalido potesse ledere diritti legittimi, avrebbe lesi enormemente quelli di detta sua figlia Isabella II. pretesa. I consiglieri di reggenza, i ministri e tutti quelli che hanno consigliato, o, in qualche modo, cooperato alla confezione dello

statuto sono tutti complici e rei di lesa maestà di primo ordine. L' assemblea dei *proceres* e dei *procuradores* è un' assemblea sediziosa usurpatrice anarchica ; le leggi da essa assemblea create sono nulle di natura loro e di pieno diritto ; la guerra contro le provincie insorte è ingiusta barbara prepotente. Più , Maria Cristina è decaduta dalla reggenza perchè ha violato il deposito, ha tradito il mandato, è divenuta spergiura , soggetta diviene ad essere inquisita giudicata e punita per comando dell' infante di Spagna , a cui , secondo le leggi fondamentali del regno , potesse devolversi la reggenza , senza avere diritto d' invocare la massima sacra dell' inviolabilità del sovrano , non essendo essa sovrana ma reggente , senza potere esonerarsi dall' imputazione e declinarla ai di lei consiglieri e ministri perchè suoi dipendenti , i quali bensì , nella qualità di complici , assieme coi *proceres* e coi *procuradores* , legislatori senza averne il carattere , *proceres* e *procuradores* in virtù d' una legge costituzionale sovversiva delle vere leggi costituzionali di Spagna , illegittima per conseguenza ed invalida, sono tutti rei , come si è detto di lesa maestà monarchica e nazionale di primo ordine , e meritevoli però dell' ultimo supplizio. Ecco le conseguenze indeclinabili che emanano dall' invalidità del moderno statuto. E tuttociò nell' ipotesi, data e non concessa , che l' abrogazione della legge Salica stata fosse validissima.

Ma forse ci si obietterà (sempre nell' ipotesi che valida sia l' abrogazione della Legge Salica) , che i *proceres* e *procuradores* rappresentano le Cortes del regno, che anzi , riuniti , si qualificano col nome di Cortes, e che se non hanno in *antecedenti* esplicitamente approvato e sanzionato lo statuto, hanno implicitamente ciò fatto in *sussequenti* , e che in conseguenza se è vero che i monarchi di Spagna non possono alterare abrogare o creare leggi fondamentali costituenti senza il consenso delle Cortes del regno , i proceres e procuradores , Cortes del regno , hanno approvato e sanzionato lo statuto , e di più , in fatto hanno agito secondo le attribuzioni di questo , dunque la suprema condizione per rendere lo

statuto legge costituente di Spagna esiste, si verifica, dunque lo statuto è valido, e l'invalidità del medesimo, che avete preteso di dimostrare, è un' assurdo. Tale obiezione che sarebbe, in apparenza, capitale, sembra a noi che ne contenga molte altre secondarie, anzi tutte quelle che potrebbero obbiettarcisi in proposito, che però, essa superata, il nostro assunto, speriamo, che resti dimostrato e sicuro. Vediamolo. Ci si obbietta adunque che i *proceres* e *procuradores* rappresentano le Cortes del regno, e che come tali si qualificano ec. Noi rispondiamo essere ciò falso negando subito la maggiore. Invero i *proceres* e *procuradores* non sono in primo luogo potere costituente, ma potere costituito dallo statuto e dal medesimo emanante. Dunque se sono potere costituito ed emanante dallo statuto, non ponno avere costituito lo statuto stesso. Ma lo statuto, essendo una legge organica fondamentale costituzionale, avea bisogno per essere costituito e sanzionato d' un potere preesistente, avea bisogno di quel potere valido ed idoneo in Spagna ad abrogare modificare e creare, di concerto col rè, le leggi organiche fondamentali costituzionali della nazione, avea bisogno, in una parola, d' un' assemblea *ad hoc* straordinaria delle Cortes, e questa riunita e consultata nell' antiche sue forme e modi gerarchici e costituzionali, modi e forme gerarchiche e costituzionali diametralmente opposti nell' oggetto e nella tenuta a quelli, con cui lo statuto ha organizzato e costituito le due pretese camere dei *proceres* e dei *procuradores*. Dunque i *proceres* e *procuradores* non sono quella riunione di Cortes valida ed idonea a sancire in Spagna leggi fondamentali costituenti, dunque essi non hanno potuto sanzionare una legge dalla quale invece emana la loro esistenza ed attribuzioni, dunque non potevano implicitamente sanzionare questa legge stessa in *susseguenti* giacchè in *antecedenti* questa legge non era legge perchè creata e sancita da un potere che non aveva la potestà legislativa costituita e molto meno quella costituente, dunque nulla significa ed esprime che i *proceres* e *procuradores* attuali si qualifichino col no-

me improprio ed usurpato di Cortes, dunque, essendo indubitato per chi conosce le leggi fondamentali della Spagna, che non solo i reggenti e le reggenti ma gli stessi monarchi spagnuoli non ponno abrogare modificare o creare leggi organiche fondamentali costituzionali pella nazione senza il consenso delle vere e legittime Cortes, ne risulta per necessaria indeclinabile conseguenza, che lo statuto, che non fù creato nè sancito dal rè di consenso delle Cortes, è invalido come già si dimostrò, e resta tale, anche più luminosamente, dopo l' obbiezione che ci eravamo proposta, e che abbiamo, ci sembra, vittoriosamente confutata. Noi pertanto che sfidiamo qualsivoglia contradittore ad impugnare dopo ciò con fatti ed argomenti, se non altro in apparenza plausibili, l' esposta e dimostrata invalidità del moderno statuto, ci riserbiamo in aggiunta a caratterizzare e demarcare nel capitolo successivo sotto ogni punto di vista le gravissime differenze che intercedono fra le vere Cortes legittime di Spagna, e le due camere attuali illegittime ed usurpatrici dei, così detti, *proceres* e *procuradores*. Non ci sarebbe difficile inoltre di arricchire i legali argomenti che abbiamo trattati con testi celebri di gius civile e di gius politico estratti dai codici i più famosi, dall' opere più illustri degli scrittori di tali materie, ma giudichiamo la bisogna inutile al riverbero della loro chiarezza e solidità. Infatti Grozio e Puffendorf ed altri molti celebri senza parlare degli antichi pubblicisti ci hanno analizzato abbastanza quali siano i doveri i diritti di una reggente di un reggente, quelli di una regina di un rè minori e pupilli, qual sia la natura delle leggi fondamentali di una nazione, il valore delle medesime, i casi ed il modo assoluti o relativi della loro abrogazione o compilazione, le conseguenze ed i risultati della loro lesione parziale o completa, rivoluzionaria o metodica, fragrante o segreta. E tuttociò ci hanno analizzato non solo nei rapporti interni di uno stato, ma nei fini e nelle vedute del gius pubblico e delle genti pei rapporti coll' estere nazioni. L' istoria del mondo in atto pratico ci presenta realizzati

avvenimenti e casi di tal fatta presso quasi ad ogni popolo civilizzato e costituito, e ci mostra d'altronde le conseguenze ed i risultati funestissimi che emanarono dall' abbandono dei legittimi principii e teorie.

Fin qui abbiamo dimostrato invalido il moderno statuto considerando la sua origine, ci rimane a dimostrarlo parimente invalido considerando i motivi del suo stabilimento in Spagna. Abbiamo di già veduti anarchici, in via istorica, i detti motivi e però incapaci a convalidarlo, contempliamoli in via razionale. Come mai supporre che ciò che in fatto è anarchico possa riparare all' anarchia, possa creare un diritto che non esiste? Come mai Maria Cristina, ed i suoi consiglieri e ministri non vedere che gli ostacoli che si opponevano al suo governo, nel senso dei suoi doveri di reggente e del suo proclama, non provenivano da mancanza o imperfezione di leggi organiche e fondamentali dello Stato, ma dall' esigenze sediziose di quei rivoluzionarii, che col procurare il rovescio della legge Salica, volevano rivoluzionare la Spagna a loro profitto, a fare della reggente il mezzo e della nuova regina la vittima per l' adempimento dei loro fini esecrabili? Come non considerare che le province insorte contro il governo, quali scindevano le opinioni della Spagna, e ne rendevano una parte in aperta ribellione verso il medesimo, ed il resto sotto il pericolo di un contagio potentissimo e probabilissimo, formavano il vero naturale ostacolo al suo andamento? E se era così, come credere che con uno statuto di *moda* potesse il governo farsi più forte ed energico per ricondurre al dovere le insorte province? Con uno statuto di *moda* che toglie ad una monarchia la sua forza centrale e compatta, capace sola di tenere fermo in faccia agli interni ed esterni nemici per mercanteggiare questa coll' anarchia quando divide il potere sovrano o legislativo in tre parti, che, a vicenda, si invadano e si comprimono finendo collo sfacello della macchina sociale, e colla vittoria sicura dei nemici che vi assaltano? Da noi nel nostro citato opuscolo sulla *costituzione* si è dimostrata ad evidenza l' insufficienza

e l' assurdità di simile foggia di reggimento costituzionale, preteso per ironia monarchico. Come non pensare quindi che la Spagna si sarebbe ributtata ed inasprita al cangiamento bruscamente prepotente e dispotico delle sue antiche celebri leggi fondamentali per un aborto costituente all' *inglese*, inapplicabile qualunque fosse, ai costumi all' abitudine ed alle simpatie caratteristiche degli spagnuoli? Come, in ultimo, non temere che il nuovo statuto, ed in se stesso e pell' autorità incompetente da cui emanava, non dovesse formalizzare e sorprendere i gabinetti legittimi dell' Europa anche a traverso la loro apatia guerriera, e dare loro inoltre la misura certa dell' ascendente settario-rivoluzionario in Spagna; e dei veri motivi che avevano prodotta l' abrogazione della legge Salica? Per verità non potrò comprendersi aberrazioni di questa importanza e fatalissime conseguenze, se pure non se ne ritrova l' origine indigena e naturale nello stordimento ed accecamento completo a cui la setta diabolica avea ridotto Maria Cristina ed i suoi consiglieri e ministri e fino da quando di loro si servì e prevalse per molli e compiacenti onde estorcere e carpire all' illanguidito Ferdinando VII. l' abrogazione fatalissima della legge Salica. Pur troppo chi avea saputo persuadersi che l' abolizione dispotica di una legge fondamentale di un popolo eroico, e positivo ad un tempo nelle sue abitudini, di una legge d' attualità unica vitale della dinastia che regnava e regge in Spagna fosse un mezzo idoneo e potente a convalidare l' impero ed i diritti di quest' istessa dinastia, poteva con assai maggiore facilità convincersi, che una nuova costituzione, comunque originata comunque divergente, ne aprisse la strada ne coronasse lo scopo. Per pensatori di questa tempra di questa suscettibilità, il pio e dotto Maistre avea invano asserito, che — *avanti di creare delle leggi per un popolo, bisogna creare un popolo pelle leggi* —. Per essi inutile era stato perfino l' esempio di quella Francia (a cui niuna nazione del mondo può al certo contendere il primato nel sapere lavorare, predisporre ed eseguire le rivoluzioni); men-

tre se ivi nel 1830, si era cangiata la costituzione, si era peraltro in antecedente cangiata la dinastia, ed il capo della nuova dinastia, colla veste di reggente di Enrico V., non si sarebbe creduto autorizzato a rovesciare l'antica legge fondamentale e promulgarne una nuova se non facendo astrazione da qualsivoglia diritto legittimo dinastico ed appoggiando la nuova legge ed il di lui personale diritto di rè alla teoria intronizzata della *sovranità del popolo*, che è l'annientamento di ogni legge Divina ed umana. In Francia adunque si fu rivoluzionariamente conseguenti, ed in Spagna, cogli stessi eccitanti sovversivi, si divenne dinasticamente rivoluzionarii. Ah! noi non sappiamo, concludendo, che esclamare, o! gran secolo dei *lumi* e del *progresso !!!*

Dunque i motivi del moderno statuto sono anarchici anche sotto il compasso della ragione umana, ed in linea istorica e razionale dimostrano invalido il medesimo, che invalido abbiamo in primo luogo dimostrato considerando l'origine del suo stabilimento in Spagna, e quando ancora l'abrogazione della legge Salica fosse validissima.

CAPITOLO II.

L'odierno statuto è ingiusto riflettendo ai diritti del monarca da esso manomessi, ed alla sovversione delle leggi fondamentali della Spagna.

Ingiusto sarebbe il moderno statuto nell'ipotesi pure che la di lui validità non potesse essere contrastata ed impugnata, ma quest'ingiustizia comparisce maggiormente atroce e lampante non possedendo i diritti sovrani legislativi colei che lo creò e lo sanzionò, perchè se è deplorabile che si risenta del danno per parte di persone che hanno sopra di noi una legittima autorità, è poi insopportabile ed insoffribile che questo danno ci affligga e percuota per parte di soggetti intrusi ed usurpatori della legittima autorità stessa. Che i governi si rassegnino e dicano il *Confiteor*, quando non

sono stati da tanto di prevenire le rivoluzioni, di punire esemplarmente i rivoluzionarii, quando invece si sono lasciati ammaliare dalla sirena demagogica, ed hanno concorso senza avvedersene a preparargne lo scoppio ed il successo o con adottarne le teorie, o con lasciarne impuniti gli autori, o in mille altri modi di pieno controsenso ed aberrazione, ciò è pur troppo quello che si è veduto e si vede ai giorni nostri infelici, e che non si sarebbe al certo osservato sotto un Filippo II. di Spagna ai tempi del Duca d' Alba, nè sotto un Luigi XIV. di Francia all'epoca della rivocazione religiosissima e salutarissima del decantato editto di Nantes, nè sotto altri molti di egual tempra religione e carattere; ma che si ledano, si usurpino i diritti dei rè i privilegii dei popoli col tradimento di un rè, ed esso morto, con atti sovversivi dei diritti dei di lui discendenti e dei privilegii dei suoi popoli per parte di persona che non è nè rè nè sovrano, ma invece custode e vindice di questi stessi diritti sovrani, di questi stessi privilegii di sudditi di fedeli ed eroici, in mezzo d' altronde allo scandalo ed allo stupore dell' Europa legittima, e fra le grida ed i baccanali forsennati di tripudio delle sette e della *propaganda*, questo è ciò che deve piombarci in un abbattimento letargico, questo è ciò che rivolta la ragione dell' uomo, e che non sembrerebbe credibile se pur troppo i fatti non ne dimostrassero evidente la realtà nella terra classica di Spagna, sul trono augusto dei vincitori dei Mori, dei conquistatori d' un nuovo mondo Sì, il moderno statuto di Spagna quand' anche fosse giusta l' abrogazione della legge Salica, quand' anche esso fosse valido contro quanto abbiamo dimostrato, non lascierebbe nondimeno di essere ingiusto perchè lesivo dei diritti dei monarchi spagnuoli, perchè sovversivo delle leggi fondamentali della Spagna Tale è il duplice punto di vista con cui noi contempleremo e rileveremo l' ingiustizia del detto statuto Se arriveremo adunque a dimostrarlo lesivo dei diritti dei manarchi spagnuoli, sovversivo delle leggi fondamentali della Spagna, chi ci negherà di as-

scrire che esso è ingiusto, come meglio potremmo dimostrare la sua ingiustizia? Sì, nè noi nè altri lo potrebbe con analisi migliore e più relativa, ed è però che passiamo con questo modo a provarlo Per giungere adunque al nostro scopo noi instituiremo due ricerche. In primo luogo ricercheremo quali fossero i caratteri e le disposizioni precipue dell' antiche leggi fondamentali di Spagna, in secondo luogo qual sia il carattere e le disposizioni precipue del moderno statuto. Dal paralello quindi dedurremo la lesione dei diritti dei monarchi spagnuoli, e la sovversione delle dette leggi fondamentali. Dal paralello inoltre semprepiù ci convinceremo della realtà delle manovre settarie nel procurare l' abrogazione fatalissima della legge Salica

Senza timore di essere in fatto contradetti, e dopo accurate indagini da noi praticate per conoscere l' indole vera delle celebri leggi politiche della Spagna, noi possiamo assicurare che il carattere delle medesime è tutto monarchico e religioso Sebbene compilata in epoche diverse e con diversi sistemi, sebbene, a volte, sanzionate nelle viste speciali di alcuni dei regni o provincie che formano al presente, a parte i possessi oltremarini, la monarchia spagnuola, sebbene predisposta sotto l' influenza, a volte ancora, della guerra giusta e legittima contro i mori ed i saraceni, sebbene non ricevessero una fisonomia nazionale e consentanea che all' epoca del regno glorioso di Ferdinando ed Isabella i *cattolici*, epoca d' altronde classica e memorabile in eterno pella Spagna pell' Europa e pel mondo intero attesa la scoperta e la conquista politica e religiosa del continente d' America; Pure, attraverso intte queste vicissitudini segnalabili e divergenti, l occhio del filosofo e del politico il più scrupoloso non osserva che un' indole sola che un impulso solo nella motivazione di queste leggi organiche e fondamentali. Si leggono in ispecie gli statuti di Aragona e di Castiglia, che sono i più interessanti e caratteristici, e ci convinceremo ad evidenza che quest' indole quest' impulso è tutto monarchico e cattolico. Gli stessi compilatori sediziosi della

ferneticæ stupidissima costituzione, così detta del 1812, ce lo confermano nel mentre che, al solito dei nostri tempi di tenebre, ne deducono e ne stabiliscono con mostruose contradizioni e paradossi. La teoria, imbecillissima assurdissima e falsissima in fatto ed in diritto, della pretesa sovranità del popolo non è sicuramente la base ed il principio delle antiche leggi fondamentali di Spagna, checché ne millantino gl' indemoniati discorsi del sig. Arguelles e compagni, checchè ne abbia pensato, nel preconcetto costituzionale del moderno statuto, il legislatore romanziere sig. Martinez della Rosa. In un altro lavoro, che ci proponiamo in seguito, se il sommo Iddio si degnerà conservarci la salute, quale intitoleremo — *Analisi istorica e politica della così detta Costituzione del* 1812 *compilata dalle sedicenti Cortes di Spagna* — La nostra assertiva circa l'originarie motivazioni delle leggi fondamentali spagnuole riceverà uno sviluppo completo e dimostrato nelle più minute sue parti. Intanto non si azzarda nulla, stabilendo con sicurezza che queste leggi hanno un carattetere tutto monarchico e religioso cattolico.

Le disposizioni poi precipue delle medesime sono consentanee al loro originario carattere. Per esse la Spagna è una vera monarchia nel rigore scientifico del termine, cioè, in Spagna il monarca possiede la pienezza e l' esercizio della potestà legislativa e sovrana costituita. La potestà legislativa costituente è pure insita nei diritti dei monarchi spagnuoli, ed è però che la Spagna è una vera monarchia, il suo rè il vero rappresentante d' Iddio, unico intrinsico assoluto sovrano degli uomini. Quindi queste leggi fondamentali riceverono la sanzione dai diversi monarchi della Spagna investiti da Iddio della pienezza della potestà sovrana costituita e costituente, ma questi monarchi si compiacquero, pelle loro viste savissime e sapientissime, di consultare nei loro lavori costituenti gli stessi loro sudditi per ricevere lumi e cognizioni, per affezionarli inoltre, facendoveli cooperare, a quelle leggi stesse che dovevano riguardare come il palladio della comune felicità. Fu in conse-

seguenza che non congregarono a consulta che quelle classi dei loro sudditi che, pell' elevatezza del grado della sapienza e del coraggio, dovevano supporsi i più idonei i più imparziali ed i più scrupolosi nel corrispondere alle mire paterne del proprio monarca pella felicità universale. Quindi non fecero parte di simili congreghe che gli ecclesiastici, i nobili, ed i militari di primo rango, e gli ecclesiastici in ispecie, onde conoscere se le leggi politiche che andavano costituendosi, fossero in contradizione o almeno inceppassero in qualche parte il pieno sviluppo della suprema legge pella felicità sociale degli uomini ed eterna, che è la religione cattolica cristiana apostolica romana. Quindi il voto politico di queste congreghe nazionali non fu, che consultivo, quindi il carattere di queste leggi non fu, che eminentemente religioso e monarchico, quindi queste congreghe non esisterono che per impulso paterno e grazioso di quei monarchi che avrebbero potuto anche isolatamente sancire delle leggi costituenti eziandio perchè unici depositarii e rappresentanti politicamente dell' unico divino monarca degli uomini. Se inoltre in seguito, alcune volte ed in alcune di queste congreghe consultive, furono ammessi dei cittadini non appartenenti alle classi enunziate, ciò seguì, allorquando nello sviluppo progressivo del commercio ed industria agricola, i lumi le proposizioni di questi ragguardevoli possidenti e commercianti poterono dal paterno monarca essere considerati utili e vantaggiosi nella parte finanziera ed economica di qualche legge costituente. E ciò dimostra, secondo noi, maggiormente, che il voto di tali congreghe era semplicemente di beneplacito e consultivo, e che il monarca le congregava non intendendo di spogliarsi di alcun diritto della sua sovrana legislativa autorità, ma di circondarsi di tutti i lumi e consigli onde meglio corrispondere alla sua Divina delegazione. Ognuno poi facilmente comprende che fra le leggi fondamentali quelle concernenti la successione dinastica dei monarchi e quelleche riguardano direttamente la religione tenevano il primo posto in queste congreghe, erano le prime sotto-

poste al voto consultivo delle medesime, mentre non si dà monarchia senza una norma certa ed invariabile nella successione dei monarchi, che conservi sempre vivente la persona morale del monarca stesso, dell' unico depositario ed esercente la sovrana autorità come immediato rappresentante d' Iddio, mentre non si dà vera felicità sociale senzachè la religione sia l' anima il sostegno e la base delle leggi umane e politiche. Emerge da ciò, che in queste congreghe non erano mai chiamati i dissidenti religiosi, giacchè essi non ponno dare voto sopra quanto non credono nè ammettono, giacchè in uno stato realmente monarchico e cattolico, i dissidenti religiosi che sono eccentrici alla gran base dell' ordine sociale, costituiscono un' eccezione dal resto dei cittadini, pei quali non havvi che la carità cristiana capace ad inculcarne la tolleranza, ad infervorarne la preghiera al cielo in loro riguardo onde le loro tenebre si dileguino, e si dissipino, rapporto ai quali la vigilanza governativa non è mai soverchia per impedire che da loro non sia sparsa zizania nel campo religioso e politico della nazione. Ecco perchè in uno stato fa d' uopo che sia dominante una religione, ecco il perchè i dissidenti non ponno esercitare e sostenere verun impiego o carica pubblica o governativa. Ecco perchè Enrico IV. restando protestante, non poteva anche politicamente essere il rè di Francia e di Navarra, ecco perchè giustissima fu e politica la revoca dell' editto di Nantes, ecco perchè data in Inghilterra la furente brutalissima apostasia di Enrico VIII., il Bill moderno dell' emancipazione dei cattolici, motore necessario del successivo Bill di riforma, fu al sommo improvido e contradittorio, ed ha piombato di fatti la Gran Brettagna nella crisi incalcolabile e tremenda in cui al dì d' oggi la contempliamo. Tali congreghe inoltre, che non si occupavano che di leggi fondamentali costituenti, non erano in conseguenza periodiche e molto meno annuali. Il rè le convocava in circostanze straordinarie e gravissime e sempre a suo beneplacito, e se pure qualche epoca periodica si riscontra nella storia della loro convocazione, questa si è all' assunzione al trono

non possono trattenere e molto meno impedire da un momento all' altro il rovescio dello statuto per cui solo esistono. Le Cortes antiche erano composte dei Vescovi dei Grandi, dei deputati del terzo stato presi ed eletti tanto fra i laici che fra gli ecclesiastici, non si riunivano che straordinariamente e nelle gravi circostanze dinastiche e nazionali: Le camere attuali sono composte di nobili e non nobili scelti dal governo, a vita e non in via ereditaria, e ciò per comporre la camera detta dei *proceres*; per quella dei *procuradores* le elezioni tutte di monopolio settario in fatto, derivano per il diritto dalla teoria rivoluzionaria della *sovranità del popolo*, e però sovversive del principio monarchico. Tali camere si riuniscono ogni anno di pieno diritto, ed anche straordinariamente se lo credono, e però il monarca non è più il sovrano ma il commesso delle camere. Le Cortes antiche tutelavano con ogni premura, e si sarebbero opposte con ogni rigore all' abrogazione dei privilegii delle provincie, all' alterazione anche menoma delle leggi fondamentali politiche, e soprattutto, al menomo inceppamento dell' esercizio dominante della religione cattolica, alla lesione dell' inviolabilità dei suoi possessi. Le camere moderne sono state e sono complici ed instigatrici di misure e di principii diametralmente opposti e sacrilegamente sovversivi. Si asserisce dopo questo paralello che le due camere emanate dal moderno statuto rappresentano le antiche Cortes del regno, sono una cosa stessa, o sivvero si concluda in una parola con logica coerente, che il carattere e le disposizioni precipue del moderno statuto sono antireligiose, antimonarchiche, antiaristocratiche (di quella aristocrazia noi parliamo che è indispensabile al sostegno di una vera monarchia), antinazionali, opposte al genio all' indole agli antecedenti gloriosi e memorabili, ai vantaggi sommi diretti ed indiretti del popolo spagnuolo; Che il moderno statuto in conseguenza è l' opera della setta rivoluzionaria in Europa, che ha immerso la Spagna in un abisso di mali nei furori della guerra civile, nei pericoli dell' invasione straniera, e che il medesimo ri-

quita la conclusione definitiva enormemente lesivo dei diritti dei monarchi spagnuoli, ed enormemente sovversivo delle antiche leggi fondamentali della Spagna.

Noi abbiamo adunque esaurita anche la seconda ricerca che ci eravamo proposta, e con ciò abbiamo dimostrato che il moderno statuto lede i diritti dei monarchi spagnuoli, sovverte le antiche leggi fondamentali della Spagna. Noi abbiamo posto al parallelo il carattere e le disposizioni precipue di queste col carattere e le disposizioni precipue dello statuto nel doppio rapporto. Il risultato sembraci evidente. Che però da noi si conclude e si proclama con tutta franchezza e sicurezza, che il moderno statuto come lesivo dei diritti dei monarchi spagnuoli, come sovversivo delle antiche leggi fondamentali di Spagna è ingiusto quand'anche fosse valido contro quanto abbiamo dimostrato nel capitolo precedente, e quando ancora l'abrogazione della legge Salica fosse validissima e giustissima.

CAPITOLO III.

L'odierno statuto è improvido pensando all'epoca della sua creazione, ed alle manovre settarie che la procurarono.

Quando anche fosse valido e giusto il moderno statuto contro quanto abbiamo dimostrato nei due precedenti capitoli, chi potrebbe negare che non fosse improvido pensando all'epoca della sua creazione ed alle manovre settarie che la procurarono? Ma chi potrebbe negare d'altronde, che noi nel dimostrare questa verità pratica e palpabile non arrechiamo il maggior torto al buon senso del genere umano, al semplice senso comune degli uomini dopo i fatti strepitosi ed orridissimi che si succedono a gara in Spagna, e sempre con incremento d'orrore e di devastazione? Chi sa che all'istante in cui scriviamo il governo della reggente, il trono di sua figlia non siano subbissati dal pieno sviluppo delle teorie e delle conseguenze del moderno statuto? Nulla di più probabile anche secondo il racconto dei pubblici fogli, come nulla di più certo in ogni caso

che la catastrofe non sia fino ad ora avvenuta. Dunque, quando pure l'abrogazione della legge Salica stata fosse providissima, non era davvero il moderno statuto quella legge provida capace di fare risentire alla Spagna i vantaggi di simile abrogazione! Se noi adunque nel cominciare questo scritto, che è stato composto ed interrotto a riprese, pensammo che utile sarebbe il dimostrare in ultimo luogo l'improvvidezza del moderno statuto, giudichiamo cosa del tutto frustranea al dì d'oggi in cui i fatti hanno preceduto e prevenuto li scritti, e si sono in questo proposito incaricati d'una dimostrazione pratica più rigorosa e convincente di quelle d'Archimede e d'Euclide. Come meglio pertanto noi potremmo terminare il presente nostro lavoro, che apostrofando lo straordinario Personaggio, l'eroico Rè, il gran Carlo V., unico vindice presso i posteri dell'età vigliacca vile e prosaica in cui viviamo, glorioso istrumento della giustizia misericordiosa d'Iddio, compito modello da cui imparare dovrebbono i presenti ed i futuri regnanti della terra?

Deh! sì, o MAGNANIMO PRINCIPE, non sdegnare le umili meschine, ma sincere e zelanti fatiche che noi, da tre anni, ti consacriamo polemicamente esornando e dimostrando, colle teorie, e coi fatti, i tuoi inconcussi diritti, il tuo sublime coraggio, la tua imperturbabile fermezza, le tue rigeneratrici generose e patriottiche intenzioni pella felicità della Spagna, pella gloria dei troni legittimi, pella esaltazione e difesa della fede cristiana cattolica! La destra d'Iddio che dalla schiavitù ti sottrasse, e con portentosa maniera in mezzo ai prodi e fedeli tuoi sudditi, ti guidò trionfante La destra d'Iddio che i tuoi nemici confuse, che il loro orgoglio depresse, che le manovre settarie pienamente sviluppò e rese terribili a confusione eterna di quella politica materiale egoistica mensognera ed ingiusta, che, pur troppo, ai nostri giorni di tenebre, nei consiglii prevale e decide dell'Europa legittima. La destra di Dio che titubare non ti fece fra l'amore di padre la tenerezza di sposo ed i doveri augusti e sacri di rè cristiano e cattolico, che ti sostenne religiosamente impavido e regalmente deciso nel duplice fatale e straor-

U.C. B
CO